

ALLEGATO "2" - SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

- infortuni per caso di morte e invalidità permanente, con un massimale minimo pari ad euro 100.000,00;
- responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose, con massimale minimo pari ad euro 300.000,00

Le polizze possono avere durata temporanea, purché sia garantita la copertura di tutti i soggetti coinvolti negli interventi e nelle attività previsti dalla presente convenzione.

Quanto non coperto dalle polizze assicurative, incluse le franchigie e gli scoperti, rimangono a totale carico del beneficiario.

Art. 4

Il Comune/l'Ente di gestione dell'Area naturale protetta si impegna a corrispondere all'affidatario:

- a) il contributo concesso dalla Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 16 della LR 9/2017, nella misura pari ad euro per spese di parte corrente e ad euro per spese in conto capitale, entro e non oltre trenta giorni dall'erogazione del medesimo contributo;
- b) eventuali ulteriori contributi per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'articolo 1, sono totalmente a carico del Comune/dell'Ente di gestione dell'Area naturale protetta o di altro soggetto pubblico o privato.

Art. 5

L'area verde conserva la propria destinazione pubblica. La presente convenzione non costituisce titolo per l'utilizzo esclusivo o privatistico dell'area verde.

Art. 6

È fatto divieto all'affidatario di consentire interventi o iniziative e di apportare modificazioni dell'area verde, che non siano state preventivamente concordate e autorizzate.

Art. 7

L'affidatario si impegna ad apporre in prossimità dell'area verde, ed in modo visibile, una targa che contenga, oltre alla denominazione dell'area, il logo della Regione Lazio e la seguente dicitura: "Area verde curata con il contributo erogato ai sensi della l.r. 9/2017, art. 16".

Art. 8

Il Comune/l'Ente di gestione dell'Area naturale protetta nonché la Regione si riservano la facoltà di effettuare in ogni momento, con propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione

ALLEGATO "2" - SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

e di manutenzione dell'area verde richiedendo gli interventi ed i lavori ritenuti necessari o non eseguiti in relazione a quanto stipulato con la presente convenzione.

Art. 9

Qualora, a seguito dei controlli di cui all'articolo 8, sia stata rilevata l'omessa o l'incompleta realizzazione di quanto previsto ai sensi della presente convenzione, l'alterazione dei luoghi o altro inadempimento, il Comune/l'Ente di gestione dell'Area naturale protetta assegna un congruo termine per il ripristino dei luoghi e, nel caso di perdurante inadempienza, provvede alla risoluzione della presente convenzione nonché all'esecuzione dei necessari lavori di ripristino con onere a totale carico dell'affidatario. Il Comune/l'Ente di gestione dell'area naturale protetta informa tempestivamente la Regione di eventuali inadempimenti dell'affidatario e, se ne ricorrono le condizioni ai sensi della DGR, provvede al recupero degli importi erogati all'affidatario ai sensi dell'articolo 3.

Art. 10

L'affidatario, con cadenza semestrale, presenta una relazione illustrativa degli interventi e delle attività realizzate e rendiconta al Comune/Ente di gestione dell'Area naturale protetta, le spese sostenute per la realizzazione degli stessi. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e, successivamente, con cadenza annuale, l'affidatario trasmette al Comune/all'Ente di gestione dell'Area naturale protetta, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. n. 9/2017, lo statuto dell'Associazione, l'elenco dei relativi organi sociali e l'ultimo bilancio approvato.

Art. 11

La durata della presente convenzione è di anni a partire dalla sua sottoscrizione. La convenzione può essere rinnovata previa espressa richiesta scritta, da inviare almeno trenta giorni prima della scadenza. In occasione della consegna dell'area verde è redatto apposito verbale indicante gli eventuali beni posti nell'area verde.

Art. 12

Allo scadere della presente convenzione l'area verde è riconsegnata con gli arredi e le essenze arboree presenti al momento della consegna come da verbale, implementata degli interventi e arredi previsti dal presente atto, nonché delle attrezzature e dei macchinari acquistati con il contributo regionale.

Art. 13

Per la soluzione di eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione il Foro competente è in via esclusiva quello di

ALLEGATO "2" - SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

Art. 14

Il soggetto affidatario autorizza il Comune/ l'Ente di gestione dell'Area naturale protetta nonché la Regione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Il Comune/l'Ente di gestione dell'Area naturale protetta di

L'Affidatario